

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Provincia di Padova

---ooOoo---

COPIA

N.	46
Del	19-12-2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: VARIANTE PARZIALE N. 16 AL PRG - RICAVO AREA FB IN PARCHEGGIO VIA AGANOR PER ALLOGGIO APPARATI POP DI OPEN FIBER SPA - APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:35** nella sala consiliare presso la "*Foresteria Callegari*" di Via Castello n. 6, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

Presenti/Assenti

CALLEGARO LUCA
SCHIVO ANDREA
CANDEO GIORGIO
LOREGGIAN LISA
SCHIVO GIANNI
TOFFOLON SUSANNA
PULITO ELISA
MAGAROTTO ENDRIO
PULITO IVO
MASIERO PIERLUIGI
ZANCANELLA GABRIELE

P
P
P
A
P

(P)resenti 10 (A)ssenti 1

Assessore esterno
Assessore esterno

BONELLO SARA	P
CALLEGARO GIANNI	A

Assiste alla seduta il DR. GERLANDO GIBILARO SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. SCHIVO ANDREA, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

TOFFOLON SUSANNA
MAGAROTTO ENDRIO
ZANCANELLA GABRIELE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata All'albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi dal 18/02/2020 al 04/03/2020.

Addi 18/02/2020

N° 51 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

Oggetto: VARIANTE PARZIALE N. 16 AL PRG - RICA VO AREA FB IN PARCHEGGIO VIA AGANOO R PER ALLOGGIO APPARATI POP DI OPEN FIBER SPA – APPROVAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- il Comune di Arquà Petrarca è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 01 dell'08/01/1997 (Co.Re.Co. n. 289/97) esecutiva ai sensi di legge;
- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3266 del 09 settembre 1998 pubblicata del Bollettino Ufficiale della Regione del 02 ottobre 1998 n. 89 ha approvato con le modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 61/85, il Piano Regolatore Generale del Comune di Arquà Petrarca, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni del parere della Commissione Tecnica Regionale n. 73 del 11.03.1998;
- il Consiglio Comunale con proprio atto n. 34 del 03 maggio 1999 ha preso atto delle prescrizioni di modifica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 3266 del 09 settembre 1998;
- con propria delibera n. 48 del 03/08/2001 è stata adottata la variante parziale n. 1 al PRG per modifiche alle NTA e R.E. ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L.R. 61/85, successivamente approvata a seguito dell'espletamento della procedura di approvazione con propria delibera n. 52 del 27/09/2001;
- con propria delibera n. 84 del 22/12/1999 è stata adottata la variante parziale n. 2 al PRG per modifiche alla zonizzazione e rideterminazione perimetro area PEEP ai sensi dell'art. 50 comma 33. della L.R. 61/85, successivamente approvata a seguito dell'espletamento della procedura con delibera di G.R.V. n. 982 del 20/04/2001;
- con propria delibera n. 61 del 30/09/2004 è stata adottata variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 della L.R. 61/85 per modifiche alla sezione stradale di via Aganoor per realizzazione di marciapiede, successivamente approvata definitivamente con delibera di C.C. 6 del 10/02/2005;
- con propria delibera n. 26 del 01.04.2004 esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha provveduto all'adozione della variante parziale n. 4 al PRG;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 15/07/2004 sono state esaminate le osservazioni e per mero errore di trascrizione è stato riportato il seguente oggetto: "Variante parziale n. 4 al PRG - Approvazione" invece che indicare il vero oggetto che è l'esame delle osservazioni pervenute;
- dopo la data di approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 50/2004 sono pervenute presso il protocollo generale del Comune ulteriori n. 09 (nove) osservazioni ;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2005 si è provveduto a controdedurre alle ulteriori o osservazioni pervenute fuori termine e rettificare l'oggetto della delibera di C.C. n. 50/2004 sostituendolo con la seguente dicitura "Variante parziale al PRG n. 4 - esame delle osservazioni", successivamente trasmessi in Regione per la superiore approvazione;
- la Regione Veneto con D.G.R. n. 1610 del 28/06/2005 ha approvato la variante parziale n. 4 al PRG introducendo modifiche d'Ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 e proponendo modifiche d'Ufficio ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85;
- con propria delibera di n. 64 del 13/10/2005 si è provveduto a controdedurre alle proposte di modifica della Regione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 e con DGR n. 3899/2007 la Regione Veneto ha definitivamente approvato la variante parziale n. 4 con prescrizioni;
- con propria delibera n. 63 del 21/12/2006 è stata adottata la variante parziale n. 6 al PRG per individuazione zona da adibire a servizi ai sensi dell'art. 50 comma 4 lett. B) della L.R. 61/85 in attuazione dell'art. 48 comma 1 della L.R. 11/2004, successivamente approvata a seguito

- dell'espletamento della procedura di approvazione con propria delibera n. 14 del 22/03/2007;
- con propria delibera n. 7 del 26/02/2007 è stata adottata variante parziale n. 5 al PRG per adeguamento schedatura edifici alle disposizioni di P.A. ai sensi del c. 1 art. 48 L.R. 11/2004, successivamente confermata con propria delibera n. 24 del 16/05/2007 ed approvata definitivamente con delibera di C.C. n. 53 del 28/09/2007;
 - con propria delibera n. 43 del 31/07/2007 è stata adottata la variante parziale n. 7 al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 della L.R. 61/85 come modificato dall'art. 48 c. 1 della L.R. 11/204 per modifiche all'articolato del Regolamento Edilizio Comunale, successivamente approvata definitivamente con delibera di C.C. 54 del 28/09/2007;
 - con propria delibera n. 70 del 14/12/2007, integrata modificata dalla delibera di C.C. n. 22 del 30/06/2008 è stata adottata la variante parziale n. 8 al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 della L.R. 61/85 per modifiche al tracciato stradale di via Fonteghe, successivamente approvata definitivamente con delibera di C.C. 28 del 24/09/2008;
 - con propria delibera n. C.C. n. 7 del 15/03/2010 è stata adottata la variante parziale n. 9 al PRG redatta ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della L.R. 61/85 lett. i) "... trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi all'assunzione di una nuova base cartografica" e lett. l) "... modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione.", successivamente approvata definitivamente con delibera di C.C. 26 del 12/07/2010;
 - con propria delibera n. 7 del 15/03/2012 è stata adottata la variante parziale n. 10 al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 lett. G della L.R. 61/85 per modifiche al tracciato stradale di via Degli Ulivi, successivamente approvata definitivamente con delibera di C.C. 23 del 29/06/2012;
 - con propria delibera n. 10 del 13/03/2013 è stata adottata la variante parziale n. 11 al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 lett. G della L.R. 61/85 per modifiche al tracciato stradale di via Commezzare, successivamente approvata definitivamente con delibera di C.C. 27 del 25/06/2013;
 - con propria delibera n. 36 del 25/09/2013 è stata approvata in variante parziale al PRG con le procedure previste dall'art. 8 del DPR n. 160/2010 il progetto di ampliamento e riconversione dell'attività esistente di farmacia redatto dall'arch. Ruzzon Davide di Monselice;
 - con propria delibera n. 19 del 25/07/2017 è stata adottata la variante parziale n. 13 al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 lett. G della L.R. 61/85 per realizzazione di rotonda presso l'incrocio in località "Madonnetta" successivamente approvata definitivamente con delibera di C.C. 25 del 29/06/2017;
 - con propria delibera n. 18 del 25/07/2017 è stata adottata la variante parziale n. 14 al PRG di declassificazione di alcuni lotti urbani ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 c/d "varianti verdi", successivamente approvata definitivamente con delibera di C.C. 24 del 26/09/2017;
 - con propria delibera n. 4 del 27/02/2018 è stata adottata la variante parziale n. 15 al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 lett. G della L.R. 61/85 per modifica della rotonda presso l'incrocio in località "Madonnetta" successivamente approvata definitivamente con delibera di C.C. 9 del 08/06/2018;

DATO ATTO che:

- con delibera n. 32 del 03/09/2019, questo Consiglio ha approvato lo schema di contratto di comodato con il quale è stata concessa una porzione di area di circa 50 mq sita nel parcheggio di via Valleselle e adiacente alla attuale cabina "Enel" alla Società Open Fiber spa con sede a Milano che la utilizzerà per ospitare un impianto tecnologico denominato "Pop - Point of Presence" che ospiterà apparati elettronici di gestione e controllo della rete a banda ultralarga in corso di realizzazione in Arquà Petrarca e Comuni limitrofi;
- Open Fiber S.p.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel") che è una Società "in house" del Ministero dello Sviluppo Economico, per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia

Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (di seguito, "Progetto");

- tale porzione di area risulta classificata dal vigente PRG come zto Fd a parcheggio e per poter ospitare questo impianto denominato "POP" deve mutare la propria destinazione urbanistica a z.t.o Fb "Aree per attrezzature di interesse collettivo";

RILEVATO che:

- la LR 61/85 all'art. 50 c. 4 dispone che "4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato dall'articolo 25;
- sempre la L.R. 61/85 ai c. 6, 7 e 8 stabilisce la procedura da adottare per questo tipo di variante al PRG e dispone: "6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata. 7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione. 8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato"
- la LR 11/2004 all'art. 48 c. 1, 2° periodo richiama le varianti al PRG che possono essere adottate nelle more di approvazione del piano di assetto del territorio e precisa: "Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 6e successive modificazioni (134) nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 6le successive modificazioni;"
- la LR 14/02017 all'art. 12 c. 1 stabilisce che "1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (2): c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;"

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 03/09/2019 con la quale è stata ADOTTATA la variante n. 16 al PRG per ricavo area FB in parcheggio di via Aganoor per alloggio apparati POP di Opne Fiber spa secondo gli elaborati di progetto, redatti dall'ufficio tecnico della Società Open Fiber spa con sede a Milano in via Certosa n. 2 ed acquisiti al prot. n. 2950/Arqua in data 06/08/2019 e, per la sola parte urbanistica, composti da :

tavola inquadramenti;

tavole inquadramenti – allegato 1;

tavola planimetria generale;

VISTI altresì:

- l'allegato E) alla DGR n. 1400/2017 di non assoggettamento dell'intervento alla procedura

VINCA, acquisito al prot. n. 3152/Arqua del 26/08/2019;

- l'asseverazione di non assoggettamento della procedura a valutazione di compatibilità idraulica ai sensi dell'allegato A) alla DGR 2948 del 06/10/2009, in quanto ambito abbondantemente inferiore alla superficie minima di mq 1000 acquisito al prot. n. 3136/Arqua del 23/08/2019;

DATO ATTO che:

- la variante adottata ed oggetto della presente approvazione costituisce realizzazione di parte impianto di una vasta rete di fibra ultraveloce in proprietà del Ministero Sviluppo Economico concessa in gestione ad Open Fiber spa, e quindi risponde alla definizione di opera di interesse pubblico ammessa alla deroga prevista dal sopracitato art. 12 c.1 della L.R. 14/2017 che consente la presente variante al PRG;
- tale area delle dimensioni approssimative di 6,80x7,45 per un totale di circa 50 mq, ben rappresentata negli allegati elaborati, si trova in adiacenza alla cabina Enel esistente e per realizzarla sarà necessario togliere 3 posti auto alla disponibilità del parcheggio;
- lo standard a parcheggio disponibile nel vigente piano regolatore generale si attesta a circa 9,45 mq/abitante (totali circa 30.000 mq per il territorio comunale), ben al di sopra dello standard minimo previsto dalla Legislazione vigente, pertanto anche declassando 50 mq da parcheggio ad area di interesse comune la dotazione minima è ampiamente garantita;
- l'area, era classificata zto Fd a parcheggio muterà al sua destinazione urbanistica a zto Fb "Aree per attrezzature di interesse collettivo";
- l'area in questione ricade all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata approvati con delibera di G.C. n. 21 del 18/08/2017;
- non si procederà alla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi dell'allegato A) alla DGR 2948 del 06/10/2009 né alla valutazione di incidenza ai sensi dell'allegato A) alla DGR n. 1400/2017 per le motivazioni indicate nelle sopracitate dichiarazioni acquisite rispettivamente al prot. n. 3136/Arqua in data 23/08/2019 e prot. n. 3152/Arqua in data 26/08/2019;

DATO ATTO che il procedimento previsto dai c. 6 e 7 dell'art. 50 della L.R. 61/85 si è correttamente svolto secondo i seguenti adempimenti:

- in data 05/11/2019 al prot. n. 4107/Arqua (Reg. pubblicazioni n. 212) è stato pubblicato avviso di deposito della variante n. 16 al PRG all'albo on-line del Comune di Arquà Petrarca ed entro i termini ivi previsti non è arrivata alcuna opposizione/osservazione;
- in data 05/11/2019 è stato pubblicato avviso di deposito della variante n. 16 al PRG all'albo on-line della Provincia di Padova ed entro i termini ivi previsti non è arrivata alcuna opposizione/osservazione, come da dichiarazione del 11/12/2019 prot. n. 75742, acquisita al prot. del Comune di Arquà Petrarca n. 4662/Arqua in data 12/12/2019;
- al prot. n. 4332/Arqua in data 20/11/2019 è stato acquisito decreto di compatibilità al piano ambientale n. 214 del 15/11/2019 della variante n. 16 al PRG emesso dal Parco regionale dei colli Euganei (prot. del Parco regionale colli Euganei n. 10834 del 18/11/2019);

RITENUTO quindi di procedere alla approvazione della variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 lett. H) della L.R. 61/85 in attuazione dell'art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004 e all'art. 18 della L.R. 32/2013 al fine di regolarizzare il nuovo tratto di tracciato stradale;

DATO ATTO della conformità alla vigente normativa della procedura utilizzata, nonché della conformità del merito delle scelte operate;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 circa le specifiche competenze attribuite al Consiglio Comunale,

VISTA la legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale nr. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni,

SI PROPONE

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate in toto, gli atti progettuali di variante parziale n. 16 al PRG redatti dall'ufficio tecnico della Società Open Fiber spa con sede a Milano in via Certosa n. 2 ed acquisiti al prot. n. 2950/Arqua in data 06/08/2019 e, per la sola parte urbanistica, composti da :
tavola inquadramenti;
tavole inquadramenti – allegato 1;
tavola planimetria generale;
allegato E) alla DGR n. 1400/2017;
dichiarazione di l'asseverazione di non assoggettamento della procedura a valutazione di compatibilità idraulica ai sensi dell'allegato A) alla DGR 2948 del 06/10/2009;
3. di dare atto che:
 - per effetto della variante al PRG in corso, la destinazione urbanistica di questa porzione di area di circa 50 mq ben rappresentata negli elaborati grafici muta dalla precedente zto "Fd aree a parcheggio" alla nuova "Fb aree per attrezzature di interesse collettivo";
 - gli elaborati non verranno materialmente allegati al presente atto ma, muniti degli estremi di riferimento, verranno conservati a cura dell'ufficio tecnico;
 - si è utilizzata la procedura cui all'art. 50 comma 6 e 7 della L. R. 61/85 come richiamata dall'art. 48 comma 1 della L. R. 11/2004 e dall'art. 18 della L.R. 32/2013;
 - l'inserimento grafico negli elaborati di PRG avverrà in un secondo momento contestualmente alla redazione di una successiva e più generale variante al PRG;
4. di demandare al Servizio urbanistica il completamento dell'iter di approvazione con le trasmissioni agli Enti e le pubblicazioni previste dalla norma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Visto il parere del Responsabile del Servizio interessato, previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Presidente cede la parola al Segretario Comunale il quale in merito a questo argomento ricorda che quando vengono discusse varianti urbanistiche deve trovare applicazione l'art. 78, comma 2, del TUEL, quindi per evitare problemi bisogna prestare attenzione a tale articolo che testualmente recita: *"Gli Amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi da prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."*;

Il Sindaco tiene a precisare che questo non è il nostro caso;

Il Presidente comunica che dopo l'adozione della presente Variante con propria precedente

deliberazione del 03/09/2019 e relativa pubblicazione nei termini di legge, non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni ed apre la discussione;

Non essendoci da registrare altri interventi si passa alla votazione della proposta di deliberazione che ottiene unanimità di voti espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione né integrazione.

PARERI ESPRESSI SU PROPOSTA DI CONSIGLIO N.44/09-12-2019

Oggetto: VARIANTE PARZIALE N. 16 AL PRG - RICAPO AREA FB IN
PARCHEGGIO VIA AGANOR PER ALLOGGIO APPARATI POP
DI OPEN FIBER SPA - APPROVAZIONE.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

DATA 12-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DESTRO FEDERICO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to SCHIVO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIBILARO GERLANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);

DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267) il _____

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 18/02/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Bressanin Beatrice